



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO LUNGO ED
IN VISTA DEGLI ITINERARI AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ
SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A.**

1) Oggetto e finalità	2
2) Trattati e Ambiti di competenza	2
3) Definizioni	2
4) Dimensioni e forma	3
5) Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione	3
5.1 - Autorizzazione.....	3
5.2 - Nulla-osta	3
6) Procedura	4
6.1 - Presentazione della richiesta di autorizzazione	4
6.2 - Termini per il rilascio o il diniego motivato dell'autorizzazione	4
6.3 - Provvedimento finale.....	4
7) Termine di validità dell'autorizzazione, modifica, rinnovo	4
8) Revoca, decadenza, annullamento	5
8.1 - Revoca, spostamento o rimozione degli impianti autorizzati	5
8.2 - Decadenza.....	5
8.3 - Annullamento	5
9) Obblighi del titolare dell'autorizzazione	6
9.1 - Installazione.....	6
9.2 - Prescrizioni	6
9.3 - Manutenzione	6
9.4 - Flusso informativo	6
9.5 - Ulteriori obblighi	6
10) Rimozione impianti non autorizzati	6
11) Responsabilità verso Terzi	7
12) Responsabile del procedimento	7
13) Sanzioni amministrative	7
14) Entrata in vigore del Regolamento	7
15) Digitalizzazione del procedimento	8
16) Privacy e Trattamento dei dati	8
Allegato: Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli	9



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO LUNGO GLI ITINERARI AUTOSTRADALI E STRADALI DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A.

1) Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina gli interventi relativi alla collocazione delle insegne di esercizio lungo, in prossimità o in vista delle strade affidate in gestione alla concessionaria Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A., ai sensi delle norme di cui agli artt. 23 del D. Lgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, nonché delle disposizioni - normative e non - previste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a tutela della sicurezza stradale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

2) Tratti e Ambiti di competenza

Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. è concessionaria dell'autostrada A3 Napoli – Pompei - Salerno. A questa tratta si va ad aggiungere la viabilità di adduzione all'autostrada, definita come raccordo autostradale, nonché di collegamento con gli altri assi principali della viabilità statale e/o regionale (a titolo meramente esemplificativo i collegamenti dell'A3 con la S.S. 145), per la quale valgono le medesime disposizioni previste nel presente regolamento.

Lungo o in vista delle suddette tratte e dei relativi accessi è vietata qualsiasi forma di pubblicità. Sono consentite le insegne di esercizio, purché autorizzate dall'ente proprietario o gestore della strada.

3) Definizioni

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, purché non abbia luce intermittente, con variazione di colore, o che provochi abbagliamento. Non sono ammessi impianti appartenenti alla tipologia “totem” polifacciali, ma esclusivamente insegne mono o bifacciali.

Perché si possa parlare di insegna di esercizio e non di messaggio pubblicitario contraffatto, è



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

necessario verificare che l'insegna sia una sola per ogni attività, che sia collocata all'ingresso principale della sede dell'Azienda o nelle sue immediate vicinanze, che indichi esclusivamente il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, l'attività permanentemente svolta, il tipo di merci vendute e l'eventuale marchio registrato della ditta stessa.

Inoltre, elemento essenziale, è il rispetto delle dimensioni disciplinate dall'art. 48 del D.P.R. 495/1992 e meglio specificate al punto 4 del presente Regolamento.

In ogni caso la collocazione delle insegne non dovrà occultare la segnaletica stradale esistente, nonché arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, pregiudicando la sicurezza della circolazione.

I manufatti che violano dette disposizioni sono equiparati a mezzi pubblicitari e, come tali, non autorizzabili.

4) Dimensioni e forma

La dimensione dell'impianto si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.

Le insegne poste perpendicolarmente al senso di marcia, se installate fuori dai centri abitati, non possono superare i 6 mq. Se poste parallelamente o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino ad un limite di 50 mq.

All'interno dei centri abitati, le dimensioni delle insegne sono soggette ai regolamenti comunali. Laddove tali regolamenti non siano presenti o non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada.

5) Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

5.1 - Autorizzazione

Al di fuori dei centri abitati così come delimitati dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, la collocazione di insegne di esercizio sulle tratte affidate in concessione alla Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. è soggetta all'autorizzazione della stessa concessionaria autostradale.

5.2. - Nulla-osta

All'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo e obbligatorio nulla-osta dell'ente proprietario della strada.



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Nel caso in cui, tra il punto ove si intende installare l'insegna e la tratta autostradale dalla quale risulta visibile l'impianto, vi sia un'altra strada gestita da un ente diverso, quest'ultimo sarà competente al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla-osta preventivo della Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A.

6) Procedura

6.1 - Presentazione della richiesta di autorizzazione

Le insegne di esercizio non possono essere installate senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario o gestore della strada e, più specificatamente, dell'autostrada.

Al presente procedimento autorizzativo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge del 07/08/1990 - n. 241 (silenzio/assenso).

Le istanze in bollo volte al rilascio dell'autorizzazione ovvero del nulla-osta, sono avviate su richiesta del soggetto interessato, seguendo la procedura e la modulistica scaricabile dal sito web aziendale [<https://salernopompeinapolispa.it>].

6.2 – Termini per il rilascio o il diniego motivato dell'autorizzazione

L'istruttoria, che viene evasa in ordine cronologico in base alle domande pervenute, si compie entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi specificatamente: l'eventuale sospensione e l'interruzione dei termini viene disposta dal Responsabile del Procedimento e sempre comunicata all'interessato.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, la Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. è tenuta a darne comunicazione all'interessato. I termini del procedimento si intendono sospesi dalla data di spedizione della comunicazione, fino al ricevimento della documentazione richiesta.

6.3- Provvedimento finale

Nel provvedimento finale sono fissati la durata dell'autorizzazione ovvero del nulla-osta, eventuali prescrizioni, nonché, in caso di diniego, le motivazioni ostantive al rilascio della stessa.

7) Termine di validità dell'autorizzazione, modifica, rinnovo

Come ricordato al punto 6.3, nel provvedimento finale sono fissati la durata dell'autorizzazione ovvero del nulla-osta, eventuali prescrizioni, nonché, in caso di diniego, le motivazioni ostantive al rilascio della stessa.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dal rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa apposita istanza in bollo da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa, purché non sia avvenuta alcuna variazione all'insegna.



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

In assenza di domanda di rinnovo, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta e il titolare della stessa dovrà procedere tempestivamente alla rimozione dell'impianto.

Per le Ditte che intendano procedere al rinnovo di un'insegna la cui autorizzazione risulti scaduta, sarà necessario presentare una nuova richiesta di installazione, presentando alla Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. tutta la modulistica scaricabile dal sito web aziendale.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, può variare il messaggio riportato sull'insegna presentando apposita domanda in bollo e allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Qualsiasi modifica da parte del richiedente dell'istanza deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata.

Il nulla-osta non ha limite temporale di efficacia, a meno che non intervengano successive modifiche allo stato dei luoghi, per cui sarà necessario presentare una nuova domanda.

8) Revoca, decadenza, annullamento

8.1 - Revoca, spostamento o rimozione degli impianti autorizzati

Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare in qualunque momento, in specifici e motivati casi volti alla tutela della sicurezza stradale, o a seguito mutamento della viabilità, lo spostamento o la rimozione degli impianti autorizzati, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione scritta all'interessato e senza corresponsione di alcun indennizzo. L'atto di revoca non ha effetto retroattivo.

8.2 - Decadenza

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione: il mancato rispetto della normativa cogente applicabile, il mancato rispetto del presente Regolamento e/o il mancato preventivo rinnovo della stessa.

Accertato il verificarsi delle cause di decadenza, il Responsabile del Procedimento invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la causa stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un congruo numero di tempo, decorso il quale la decadenza diviene efficace.

8.3 - Annullamento

Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 21-nonies della Legge del 07/08/1990 n. 241 (ad esempio, caso di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, etc.), Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. annulla d'ufficio il provvedimento di autorizzazione.



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

9) Obblighi del titolare dell'autorizzazione

9.1 - Installazione

Il soggetto interessato è tenuto, durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della normativa vigente applicabile, in particolare, in materia di sicurezza e manleva Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. da ogni eventuale responsabilità derivante da danni a cose/persone conseguenti all'installazione, manutenzione o persistenza del manufatto.

9.2 - Prescrizioni

Il titolare dell'autorizzazione deve adempiere nei tempi richiesti a tutte le eventuali prescrizioni impartite da Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A., al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute motivate esigenze.

9.3 - Manutenzione

Gli impianti autorizzati devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di sicurezza: in caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

9.4 - Flusso informativo

Il titolare deve comunicare tempestivamente a Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. ogni variazione e/o informazione inerente l'autorizzazione, come, a mero titolo di esempio, la cessazione o il trasferimento dell'attività.

9.5 - Ulteriori obblighi

Il titolare dell'autorizzazione rilasciata dovrà conservarla ed esibirla a richiesta del personale incaricato alla sorveglianza e alla tutela della circolazione stradale.

10) Rimozione impianti non autorizzati

Per gli impianti non autorizzati o installati in difformità a quanto autorizzato o comunque previsto dalla normativa di riferimento, Società Autostrade Salerno Pompei Napoli S.p.A. provvederà a richiederne la rimozione, con formale atto di diffida ai sensi dell'art. 23 comma 13 e segg. del Nuovo Codice della Strada indirizzato all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo su cui è collocato l'impianto, entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto; comunicazione che verrà fornita a tutti gli enti preposti alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.

La ditta intestataria dell'installazione abusiva e non autorizzata dell'insegna, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei tempi previsti.



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

In caso di inottemperanza al divieto di rimozione dell'impianto, si procederà, ai sensi di legge, alla rimozione forzata dello stesso, con relativo addebito di tutte le spese sostenute, precisando sin d'ora che tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato l'impianto.

Gli organi di Polizia Stradale competenti, potranno, inoltre, provvedere all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per chiunque non osservi le prescrizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada.

11) Responsabilità verso Terzi

Il rilascio dell'autorizzazione in ogni caso comporta l'obbligo, al titolare della stessa, di rispettare leggi, regolamenti e ogni eventuale diritto di Terzi.

Il soggetto autorizzato è, inoltre, l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti consentiti, restando completamente esonerata da ogni responsabilità la Società Salerno Pompei Napoli S.p.A.

12) Responsabile del procedimento

Il rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei dinieghi, così come dei rinnovi o delle modifiche, spettano al Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli S.p.A., previa istruttoria tecnico-amministrativa a cura dell'Unità Operativa Traffico e Patrimonio, nell'esercizio di tutte le funzioni e dei poteri necessari alla gestione, tutela e salvaguardia dell'autostrada, della viabilità assentita in concessione e delle relative pertinenze, che sarà successivamente sottoposta superiore valutazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il nulla osta/diniego definitivo.

13) Sanzioni amministrative

In caso di violazione delle disposizioni indicate nell'art 23 del Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, ovvero nel caso non vengano osservate le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 430 a euro 1.731.

In caso di collocazione abusiva di cartelli, insegne di esercizio o mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis, 7 e 7-bis del Codice della Strada, l'autore della violazione e, il proprietario o il possessore del suolo su cui è avvenuta l'installazione, sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.833 a euro 19.332.

14) Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 14 luglio 2023 con la pubblicazione sul portale internet della stessa Società Autostradale. Per quanto non espressamente previsto nel presente



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento e ad ogni altra disciplina applicabile in materia. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro naturale scadenza.

15) Digitalizzazione del procedimento

Il flusso delle comunicazioni, nonché il rilascio del provvedimento finale, avverrà esclusivamente in formato digitale e telematico.

16) Privacy e Trattamento dei dati

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR). Il titolare del trattamento è società Salerno Pompei Napoli S.p.A. e può essere contattato all'indirizzo e-mail:

segreteria.spn@pec.sisscpa.it





SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Allegato: Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. COMMA ABROGATO dall'art. 184, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4.

8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 430 a € 1.731).

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 in via solidale con il soggetto pubblicizzato².

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia

² La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 3 aprile 2019, depositata il 10 maggio 2019, ha stabilito che l'importo della sanzione (nel minimo e nel massimo edittale) di cui all'art. 23, c. 12, prevista per gli impianti pubblicitari difformi dalle prescrizioni autorizzative, deve essere uguale all'importo della sanzione (nel minimo e nel massimo edittale) di cui all'art. 23, c. 11.



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 4.833 a € 19.332); nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. **COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.**